



Corpo Intercomunale di Polizia Municipale Cesena - Montiano



UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Via Natale Dell' Amore 19 - 47521 Cesena (FC) –

Tel: 0547.354811

pmcentraleoperativa@comune.cesena.fc.it

DOMANDE FREQUENTI Quando devo montare (o smontare) le gomme invernali e in quali sanzioni incorro se non lo faccio ?

Ci chiedono spesso quando scattano gli obblighi di dotazioni invernali, gomme o catene.



Dal 15 novembre 2017 fino al 15 aprile 2018 scatta l'obbligo del montaggio dei pneumatici invernali o catene a bordo sui veicoli così come sancito dall'articolo 6 del Codice della Strada.

Va ricordato che l'applicazione di questa norma spetta agli enti che gestiscono le singole strade che impongono o meno questo obbligo attraverso un apposito segnale apposto nelle tratte interessate e comunque attraverso specifiche ordinanze. Alcune Regioni dove il clima è più rigido o le zone di montagna possono introdurre delle deroghe che anticipano tale periodo, è il caso della Valle d'Aosta dove scatta già il 15 ottobre.

SANZIONI:

Il Codice della strada stabilisce sanzioni differenziate a seconda che l'infrazione venga accertata su strada urbana o extra urbana.

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

tutti i giorni feriali 9:00 / 12:00

+ il giovedì pomeriggio 15:30 /

Coloro che conducono veicoli sprovvisti di pneumatici invernali o senza avere le catene a bordo, **sulle autostrade o strade extraurbane principali** o altre strade individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viola le disposizioni **dell'art. 175, comma 2, lettera h)** del Codice della strada ed è soggetto alle sanzioni stabilite dal **comma 16**, con pagamento di una somma da **€ 41,00 a € 169,00**; ai sensi del successivo **comma 17**, al conducente è intimato:

- di non proseguire la marcia (*strade extraurbane principali o assimilata con DM MIT*) ai sensi dell'**art. 192 c.3** CdS;
- di abbandonare immediatamente l'autostrada (*indicazione da apporre sul verbale solo nel caso di circolazione autostradale*) pena denuncia ai sensi **dell'art. 650 C.P.**

Qualora, invece, viene accertata l'inottemperanza **all'obbligo stabilito dall'ordinanza emessa dall'ente proprietario della strada**, resa nota attraverso la predetta segnaletica, il conducente del veicolo sarà sanzionato:

➤ **per la violazione (circolazione in centro abitato)** dell'**art. 7 commi 1 lett. a) e 14** del CdS, con sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 41,00 a € 169,00**;

➤ **per la violazione (circolazione fuori centro abitato)** dell'**art. 6 commi 4 lett. e) e 14** del CdS, con sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 85,00 a € 338,00**;

- in caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucchiolevoli, ai sensi dell'**articolo 192, comma 3**;
- qualora il conducente **non rispetti tale ordine** sarà soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 84,00 a € 335,00**, ai sensi dell'**articolo 192, comma 6; consegue la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.**

Se la sanzione pecuniaria viene pagata entro 5 giorni dall'accertamento si ha diritto ad una riduzione del 30%.

Va ribadito, comunque che l'articolo 122, comma 8, Regolamento Codice della Strada stabilisce l'equivalenza dei pneumatici invernali e delle catene, per cui per essere formalmente in regola dal 15 novembre è sufficiente avere a bordo una confezione con le catene della misura giusta per la gommatura dell'auto. Sul piano della sicurezza è invece molto più conveniente montare pneumatici invernali M+S nei periodi indicati dalla legge, in quanto il comportamento dell'auto è ottimale in ogni condizione climatica e anche in caso di improvvise variazioni dell'aderenza (ghiaccio nelle zone d'ombra) o di precipitazioni inaspettate.



I pneumatici invernali sono identificati dalla marcatura M+S (ovvero "MS", "M/S", "M-S", "M&S"), che significa *mud & snow* (ovvero fango e neve) posta sul fianco dello pneumatico stesso, tenendo presente che solo questa tipologia può essere considerata

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

tutti i giorni feriali 9:00 / 12:00
+ il giovedì pomeriggio 15:30 /

equivalente alle catene da neve omologate e, quindi, in grado di rispettare gli obblighi di legge. Come si vede dalle immagini, spesso - oltre alla marcatura legale indicata - sono presenti anche altri simboli aggiuntivi che ricordano il periodo invernale (quali ad esempio una montagna stilizzata, fiocchi di neve, ecc.): essi in Italia non sono obbligatori per legge e sono quindi da intendersi come una ulteriore indicazione da parte del costruttore circa le caratteristiche prestazionali del prodotto in caso di fondo innevato.

Altra soluzione, che sta rapidamente diffondendosi, è quella di montare un treno di pneumatici all season/quattro stagioni, una tipologia di M+S che offre - come evidenzia il simbolo del fiocco di neve sul fianco - prestazioni da invernali ma che funziona anche come 'estivi' e che può dunque essere utilizzata tutto l'anno. Le norme, è utile ricordarlo, non impongono di smontare dopo il 15 aprile gli invernali (entro il 15 maggio con la tolleranza di 30 giorni stabilita dalla legge) se non nel caso che quelli montati nella brutta stagione abbiano un codice velocità inferiore a quello dei pneumatici estivi omologati e indicati sul libretto.

Tale obbligo - che vale in autostrada e su strade comunali o provinciali in cui è presente una specifica ordinanza del gestore, appositamente segnalata con cartelli stradali - resta valido anche se la strada non presenta innevamento, questo per evitare che si generino situazioni di disagio causate da veicoli bloccati durante eventuali improvvise nevicate. Per evitare equivoci si segnala che i mezzi antisdrucchiolevoli sono necessari anche per i veicoli a trazione integrale (cioè con 4 ruote motrici).

Non dobbiamo poi tralasciare le **calze da neve**: leggere e compatte, possono essere un vero jolly conoscendone i limiti e usandole con criterio.

Ad oggi le **calze da neve sono legali** grazie a una circolare del Ministero dell'Interno (*Circ.del 5.11.2013 prot. 300/A/8321/13/105/1/2*), **consigliando di non sanzionare** almeno finchè il Consiglio di Stato non scioglierà le controversie tra Ministero dei Trasporti (che ha bocciato nel 2012 le calze non ritenendole equiparabili alle catene) e TAR Lazio (che invece nel 2013 ha sospeso il provvedimento del Ministero dei Trasporti, perché le calze superano severi test di durata per poter essere omologate).

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
tutti i giorni feriali 9:00 / 12:00
+ il giovedì pomeriggio 15:30 /